

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL T.U. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - D.P.R. 28.12.2000, N.445

OGGETTO: Dichiarazione reddituale del lavoratore per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo **1.7.2017 – 30.6.2018**

Il/la sottoscritto/a residente a in

coniugato/a vedovo/a divorziato o separato legalmente celibe/nubile

consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

che i componenti del proprio nucleo familiare (**vedi istruzioni**) all'**1.7.2017** oppure al (in caso di variazione successiva) e le relative situazioni reddituali per l'anno **2016**, sono:

Componenti nucleo familiare	Redditi da indicare soggetti IRPEF (Leggere attentamente le istruzioni con riferimento ai redditi a tassazione separata, ai redditi per incremento della produttività ed ai redditi per cedolare secca su affitti)			Redditi esenti o con ritenuta alla fonte	
	Modello Fiscali.	Reddito da lavoro dipendente o assimilato	Reddito Complessivo (compreso reddito da fabbricati e terreni)	Reddito da lavoro dipendente o assimilato	Reddito complessivo
Cognome e nome, data e luogo di nascita codice fiscale e relazione di parentela					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
TOTALE					

- dichiara che la persona indicata al n. ____ si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, ha difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età. Si allega certificato dell'A.U.S.L. o delle Commissioni Sanitarie competenti (vedi istruzioni)

- dichiara che per le persone sopraelencate nessun altro percepisce l'assegno per il nucleo familiare e che l'altro genitore: Sig/Sig.ra _____, nato il _____, residente a _____, C.F. _____, lavora presso _____ indirizzo datore di lavoro _____

- **Stato di famiglia (come da autocertificazione sopraindicata)**

Informativa ai sensi dell'art. 13-T.U. D.L.gs. 196/2003:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Il/la sottoscritto/a si impegna a segnalare qualsiasi variazione relativa alle presenti dichiarazioni entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse, liberando il datore di lavoro da ogni responsabilità derivante da situazioni e fatti non conosciuti in quanto non segnalati dal sottoscritto/a.

Data _____

Il Datore di lavoro effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

(firma)

Riservato all'Ufficio Stipendi

Totale componenti il nucleo _____

Percentuale redditi da lavoro dipendente _____ Importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare € _____ compilato il _____ conguaglio _____

DA COMPILARE E RESTITUIRE ENTRO IL 10/07/2017

SI INFORMA CHE HANNO L'OBBLIGO DI RESTITUIRE L'ALLEGATO MODULO SOLO COLORO CHE PERCEPISCONO L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, OPPURE CHE, CONSIDERANDO IL REDDITO DEL 2016, POTRANNO AVERNE DIRITTO DALL'1.7.2017

Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153. Assegno per il nucleo familiare – COMUNICAZIONE REDDITI ANNO 2016 PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DALL'1/7/2017.

L'assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo le **tabelle INPS**. La circolare 87 del 18/5/2017 ha lasciato invariati i livelli di reddito per l'ANF.

Le suddette tabelle sono pubblicate interamente nel sito dell'INPS (www.inps.it) nella sezione "Prestazioni a sostegno del reddito: assegno per il nucleo familiare"

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare.

Per la corresponsione "dell'assegno per il nucleo familiare" per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 2016.

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Tra i redditi devono essere compresi:

- a) I redditi di qualsiasi natura derivanti ad esempio da lavoro autonomo, da fabbricati e da terreni (compresa l'abitazione principale esclusa dal reddito complessivo da dichiarazione);
- b) quelli soggetti a tassazione separata;
- c) i redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF;
- d) gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (escluso la parte inerente il mantenimento dei figli);
- e) i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se di importo superiore a euro 1.032,91 annui: quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno); quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (rendite da BOT, CCT o altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite ecc.);
- f) redditi da canoni di locazione a cedolare secca;
- g) reddito da "Somme riscosse per incremento della produttività".

Ai fini della compilazione del modello potrà farsi riferimento a quanto indicato nel rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) ove sarà riportato l'importo del reddito complessivo aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca. Tale importo costituisce il reddito di riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali e dell'ANF. A tale importo andrà sommato quanto indicato al rigo 147 del mod. 730-3 (reddito fondiario da non assoggettare ad Irpef) ove sarà riportato il reddito dei fabbricati non locati e quanto indicato al rigo 148 del mod. 730-3 (reddito Abitazione principale e pertinenze) ove sarà riportato il reddito relativo all'abitazione principale e sue pertinenze.

Non devono essere compresi:

- a) i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
 - b) l'assegno per il nucleo familiare;
 - c) gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti;
 - d) le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
 - e) le indennità di accompagnamento;
 - f) gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
 - g) le rendite INAIL;
 - h) le pensioni di guerra.
- Se un componente il nucleo familiare ha avuto un reddito assoggettabile all'IRPEF complessivo negativo, questo **non** può essere sottratto dal reddito degli altri componenti, ma il suo reddito sarà uguale a zero.
- **Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.**
- Ove sia stato già azionato il diritto all'assegno per il nucleo familiare su pensione, l'assegno deve continuare ad essere percepito sulla pensione medesima.

- L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare.

Si informa che le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate a questo Servizio entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Importo minimo

□ La circolare INPS 13/2007 ha precisato che in analogia a quanto indicato per la normativa fiscale dell'art. 25, comma 4, della L. 289/02, l'assegno per il nucleo familiare non è dovuto qualora l'importo mensile risulti inferiore ad euro 1.

Nuclei familiari numerosi

□ Rimane valida la norma introdotta dalla Finanziaria 2014 per i nuclei familiari con più di tre figli o equiparati (quindi almeno quattro) di età inferiore a 26 anni compiuti. Per la verifica della presente condizione, l'INPS (con la circ. 13/2007) chiarisce che devono considerarsi i figli e gli equiparati indicati nell'art. 38 del DPR 818/57, indipendentemente:

- a) dal carico fiscale;
- b) dalla convivenza;
- c) dallo stato civile;
- d) dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

In altre parole, il figlio o equiparato rileva a tal fine per il solo status di figlio o equiparato.

□ Verificata la condizione sopra descritta (almeno 4 figli in età inferiore a 26 anni compiuti), ai fini della determinazione dell'assegno si possono considerare oltre ai figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

□ L'INPS ha chiarito che in tal caso i figli compresi tra 18 e 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle. Conseguentemente anche eventuali redditi prodotti da tali soggetti andranno a determinare il reddito complessivo del nucleo familiare. Al contrario, non potranno essere considerati:

- i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni non studenti o apprendisti;
- i figli di età compresa tra i 21 e 26 anni.

La qualifica di studente si ha quando il figlio ed equiparato frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE REDDITUALE

La dichiarazione reddituale va compilata prendendo a riferimento i redditi dichiarati nelle denunce Mod. 730 o Mod. Unico o Mod. CU/2017 redditi 2016.

RICORDARSI DI AGGIUNGERE I REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA INDICATI NEL CUD ED I REDDITI DA CEDOLARE SECCA.

A DECORRERE DAL 2014 VANNO INSERITI ANCHE I REDDITI DA FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, ANCORCHE' ESCLUSI DAL MODELLO 730 O UNICO.

Forlì, 01/06/2017

IL RESPONSABILE UFFICIO ASSOCIATO
GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
(Barchi Rag. Loredana)
f.to Loredana Barchi

IL NUCLEO FAMILIARE al quale deve essere fatto riferimento per l'applicazione dell'assegno è composto da:

1. il richiedente l'assegno;
2. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia;
3. i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati a norma di legge) aventi una età inferiore ai 18 anni o fra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti solo se appartenenti a nuclei con più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
4. i figli ed equiparati, maggiorenni, inabili, che si trovano, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
5. i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali (figli di fratelli o sorelle) del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti;
6. i nipoti di età inferiore a 18 anni a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

Attenzione: tutti i familiari sopra indicati fanno parte del nucleo familiare anche se:

- ◆ non sono conviventi col richiedente;
- ◆ non sono a carico del richiedente;
- ◆ non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità Europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia *
- b) i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione o divorzio);
- c) i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- d) i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- e) i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti, con le limitazioni di cui sopra (p.to 3);
- f) i figli maggiorenni, o maggiorenni inabili, che sono coniugati;
- g) i fratelli, le sorelle ed i nipoti (anche se minorenni o inabili) che sono orfani di un solo genitore o sono titolari di pensione ai superstiti o che sono sposati;
- h) i genitori, ed equiparati, e gli altri ascendenti.

* Lo stato di abbandono della famiglia va comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'Autorità Giudiziaria (ad esempio, provvedimento giudiziale di accertamento dello stato di abbandono).

CERTIFICAZIONE PER INVALIDI:

L'invalidità dovrà essere documentata con copia della certificazione della commissione medica competente, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (oscuramento della causa o diagnosi e altri dati non interessati).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE nel caso di nuclei famigliari con almeno 4 figli, o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.

La documentazione da produrre è la seguente:

- Figli dai 18 ai 21 anni con qualifica di studente:
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, DPR 445/2000, di attestazione qualifica di studente
- Figli dai 18 ai 21 anni con qualifica di apprendista:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR 445/2000, di qualifica di apprendista
- Nucleo familiare numeroso:
dichiarazione per riconoscimento di nucleo familiare numeroso
- Condizione di separazione, affidamento figli:
dichiarazione sostitutiva o copia autenticata relativa all'atto di separazione legale o di divorzio e situazione relativa all'affidamento dei figli
(la modulistica da compilare è reperibile presso l'Ufficio in intestazione).

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del T.U.-DLgs 30.6.2003, n.196
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Il T.U.-DLgs 30.6.2003, n.196 prevede un sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione da Lei prodotta e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

L'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena - desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dalla Provincia – ed eventualmente da altri soggetti (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia Entrate e altri comuni, centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti, per eventuali controlli) per le finalità di verifica, accertamento ed eventuale liquidazione.

I dati richiesti nella dichiarazione (anagrafici, reddituali, ecc.) devono essere indicati al fine di poter procedere all'eventuale corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati riportati nella dichiarazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta). I dati verranno trattati per l'esclusivo scopo relativo all'eventuale corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ed in maniera non eccedente a quanto necessario.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

L'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Si informa, infine, che l'art. 7 del T.U.-DLgs 196/2003 tratta e prevede espressamente quali sono i diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali.